

DELIBERA N. 21 DEL 05/02/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 addì 05 del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Premesso che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Richiamati:

- a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'interno del 13.12.2019 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), è stato approvato il differimento dal 31.12.2019 al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 738 della suddetta legge di bilancio dello Stato 2020, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2017 n. 147 è abolita, a eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e dato atto che l'imposta municipale propria (IMU) trova nuova disciplina nelle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Precisato che la suddetta legge di bilancio ha disposto l'unificazione di IMU e TASI mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Richiamato il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone, in deroga al sopra citato art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e alla normativa del D. Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i., art. 172, comma 1, lettera c), che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento d'imposta, oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020 ove tali delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Ritenuto, per questa Amministrazione, di competenza della Giunta Comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

Precisato peraltro che, in caso di mancata adozione degli atti sopra citati, sono da applicare le aliquote e le norme regolamentari, così come definite e disciplinate dall'art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato 2020);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13/02/2019 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019" con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019";

Valutato di determinare le aliquote per il 2020 nella stessa misura definita per il 2019, avuto riguardo alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 sopra richiamata, dando peraltro atto che il Comune

di Valtournenche non ha mai introdotto e applicato la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) con medesima base imponibile dell'IMU, ora assorbita da quest'ultima;

Richiamata la delibera della Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134, avente per oggetto "Imposta municipale propria - individuazione delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta relativa al 2016 da parte dei contribuenti in seguito ad approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale. Applicabilità dei valori individuati per l'attività di accertamento dell'imposta";

Ritenuto pertanto – fatta salva la possibilità di ulteriori modifiche nei termini di legge – di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Dato infine atto che la disciplina dell'IMU è ad oggi contenuta nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25 marzo 2019, che sarà oggetto di revisione nei termini di legge;

Dato atto che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato che, fermo restando la determinare le aliquote per il 2020 nelle stessa misura definita per il 2019, l'amministrazione intende prevedere una modifica in merito agli IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO andando a ridurre i termini di durata del contratto come segue:

"Il contratto della durata di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, dovrà essere registrato in Agenzia delle Entrate e depositato in copia presso l'ufficio tributi";

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO	



L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA ALiquota	1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SE, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE OVVERO IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI , OVVERO IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE IL CONTRATTO E' DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DELLA II RATA DEL TRIBUTO OVVERO IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO	0,46%



REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO, SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	
ALiquota Immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 e C/3	0,65%
ALiquota per i fabbricati produttivi di cat D	0,76% – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
ALiquota immobili accatastati nella categoria A ma utilizzati come RTA, CAV, B&B, case per ferie, affittacamere e rifugi alpini solo ed esclusivamente se specificati con gli estremi catastali sulla licenza depositata in comune. (si chiede che l'elenco degli stessi venga indicato dai titolari della licenza all'ufficio tributi entro il 30/05/19 per trovare applicazione per l'anno 2019 ove non indicato)	0,76%
ALiquota per tutti i restanti immobili imponibili ai fini IMU e individuati dall'art. 2 D. LGS. 504/1992 - C/6 - C/2 - C/4 - B (compresi gli A/10)	0,93%
ALiquota per le aree edificabili	0,93%

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Imposta municipale propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO	ESENTE
---	--------



IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA ALiquota	1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SE, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE OVVERO IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI OVVERO IMMOBILI,SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN	0,46%



CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE IL CONTRATTO E' DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DELLA II RATA DEL TRIBUTO OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO, SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	
ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3	0,65%
ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D	0,76% – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
ALIQUOTA IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA, CAV, B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE. (SI CHIEDE CHE L'ELENCO DEGLI STESSI VENGA INDICATO DAI TITOLARI DELLA LICENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI ENTRO IL 30/05/19 PER TROVARE APPLICAZIONE PER L'ANNO 2019 OVE NON INDICATO)	0,76%
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992 - C/6 - C/2 – C/4 - B (COMPRESI GLI A/10)	0,93%

ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

2. di dare atto che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134;
3. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali e/o regionali in merito;
5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 01 gennaio 2020;
6. di dare mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. di trasmettere tutta la presente documentazione al MEF ai sensi e nelle modalità previsti dalla Legge.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA